

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5610 del 05/12/2019
Oggetto	Procedimento FC06A0030 intestato a Faggioli Franco - Azienda Agricola. Rilascio della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso irriguo nel Comune di Forlì, loc. Ronco.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5686 del 28/11/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno cinque DICEMBRE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A.); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”);

PRESO ATTO

- della domanda assunta al prot. n. 11697 del 31 ottobre 2001 con cui il Sig. Gatti Stefano, C.F. GTTSFN315S20D7040 ha richiesto la concessione preferenziale di derivazione da acque

- pubbliche sotterranee, ai sensi dell'art. 38 r.r. 41/2001 (cod. FC06A0030);
- della documentazione integrativa presentata dal Sig. Gatti Stefano assunta al prot. n. 24164 del 09 marzo 2006;
 - della dichiarazione integrativa assunta al prot. PGDG/2016/07417 del 11/01/2016, in cui si attestano i dati tecnici aggiornati e si richiede contestualmente cambio di titolarità a favore di Faggioli Franco - Azienda Agricola - P.IVA 01591120405 - della predetta domanda di concessione cod. FC07A0288, a seguito di affitto di fondo rustico (come da Atto notarile del 01/12/2011) su cui insiste il pozzo oggetto della concessione;
 - della Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà assunta al prot. nr. PGDG/2017/4323 del 26.04.17, con cui il Sig. Faggioli Franco, C.F. FGGFNC60E06D704Z, afferma di utilizzare il pozzo oggetto della concessione quale affittuario del fondo, a motivazione del subentro nella domanda di concessione;
 - della Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà assunta al prot. nr. PGDG/2019/26143 del 18.02.19, con cui il Sig. Gatti Stefano conferma di aver ceduto in affitto il fondo su cui insiste il pozzo oggetto della concessione, acconsentendo l'utilizzo dello stesso per l'emungimento di acqua sotterranea ad uso irriguo;
 - dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sull'Albo Pretorio del Comune di Forlì (n. 2465/2014) senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO ATTO che:

- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione preferenziale di cui all'art. 38, r.r. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo agricolo;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità dei Bacini Regionali romagnoli (PG/20140/0260474 del 11/07/2014);
- Consorzio di Bonifica della Romagna (PGDG/2017/7248 del 07/07/2017);

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente e che la derivazione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Repulsione*”, definiti dalla medesima direttiva e pertanto concessionabile con prescrizioni di cui all’art. 7 del presente Disciplinare;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

ACCERTATO che:

- è stato corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e il richiedente ha versato l’importo dei canoni per le annualità fino al 2023, ovvero per tutta la durata della concessione, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- il richiedente ha versato in data 15/02/2017 l’importo pari a € 51,65 e in data 22/02/16 l’importo pari a € 198,35 a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione;
- il signor Gatti Stefano, C.F. GTTSFN315S20D7040, quale proprietario del fondo rustico e intestatario della prima istanza di concessione preferenziale, prot. n. 11697 del 31 ottobre 2001, ha versato in data 17/04/2014 il relativo deposito cauzionale pari a € 51,65. Il suddetto deposito risulta svincolabile in quanto il Sig. Faggioli Franco, C.F. FGGFNC60E06D704Z, affittuario del fondo e subentrante alla domanda di concessione sopracitata, ha assolto al deposito della cauzione.

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. FC06A0030;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Faggioli Franco - Azienda Agricola, P.IVA 01591120405 la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, cod. FC06A0030, ai sensi dell'art. 38, r.r. 41/2001, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 27,50;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Forlì (FC), loc. Ronco, su terreno di proprietà del Sig. Gatti Stefano, censito al fg. n. 227, mapp. n. 4; coordinate UTM RER: 747.745 - y: 899.513;
 - destinazione della risorsa ad uso agricolo-irriguo;;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 7,00;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.500,00;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2023;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 30/08/2019;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 12,27 euro, dando atto che sono stati già versati i canoni fino a scadenza della concessione;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di dare atto che, avendo il concessionario adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione, è possibile operare lo svincolo del deposito cauzionale al Sig. Gatti Stefano - C.F. GTTSFN315S20D7040, titolare/intestatario della prima istanza di concessione preferenziale, prot. n. 11697 del 31 ottobre 2001;
7. di inviare copia semplice del presente provvedimento alla Regione Emilia-Romagna e al Sig. Gatti Stefano, al fine della restituzione del deposito cauzionale;
8. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Faggioli Franco - Azienda Agricola, P.IVA 01591120405 (cod. FC06A0030).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 27,50, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 4,20 e con tubo di mandata del diametro di mm 48,3.
1. L'opera di presa è sita in Comune di Forlì (FC), località Ronco, su terreno di proprietà del Sig. Gatti Stefano, censito al fg. n. 227, mapp. n. 4; coordinate UTM RER x: 747.745 - y: 899.513;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso agricolo irriguo, per l'irrigazione di ha 1.50.00 con metodologia a goccia.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 7,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 2.500,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato per circa due mesi l'anno per 4 ore al giorno.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico 0540ER-DQ2-CCS.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario ha provveduto a versare regolarmente i canoni dovuti per tutte le annualità previste dalla durata della concessione, sul conto corrente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2023.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

- Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, nota n. 460 del 10 luglio 2014 (assunta al prot. nr. PG.2014/260474 del 11 luglio 2014).

Esito Parere: ammissibile con le seguenti *condizioni e prescrizioni*:

1. "A condizione che nel corso del presente procedimento in capo a codesto ufficio istruttore venga accertata l'impossibilità del ricorso alle soluzioni alternative";
2. "Con prescrizione dell'installazione di idoneo dispositivo di misura dei volumi estratti a cadenza almeno annuale";

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.